



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2012 (06.12)
(OR. en)**

17005/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0341A (COD)**

**UD 317
AELE 92
CODEC 2926**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. prop. Comm.:	13265/12 UD 221 AELE 61 + COR 1
n. doc. prec.:	16887/12 UD 310 AELE 85 CODEC 2827
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulla proposta in oggetto approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti nella riunione del 4 dicembre 2012.

2011/0341/a (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020
(Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma d'azione pluriennale per la dogana in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole contributo agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità doganali dell'Unione. Molte attività in campo doganale hanno natura transfrontaliera, ovvero coinvolgono e riguardano tutti i 27 Stati membri e pertanto non possono essere attuate in modo efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Il programma Dogana 2020, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.

- (2) Si prevede che le attività del programma, ovvero i sistemi d'informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle amministrazioni doganali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹. Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l'efficienza delle autorità doganali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l'occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione, il programma consoliderà attivamente il funzionamento dell'unione doganale.
- (3) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato (PEV) se vengono rispettate alcune condizioni². Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell'economia globale, il programma continua a prevedere la possibilità di coinvolgere anche esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici in alcune attività. L'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sotto l'egida dell'Alto rappresentante/Vicepresidente può facilitare il coordinamento politico e la coerenza in un settore che rappresenta un elemento importante delle strategie e azioni esterne dell'Unione europea, sia su base bilaterale che multilaterale.
- (4) Gli obiettivi del programma tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per le dogane nel prossimo decennio. È necessario che il programma continui a dare un contributo in settori fondamentali come l'attuazione uniforme della normativa doganale dell'Unione. Il programma verterà inoltre sulla protezione degli interessi economici e finanziari dell'Unione, sulla salvaguardia della sicurezza, sulla facilitazione degli scambi, fra l'altro mediante sforzi collaborativi intesi a contrastare la frode, e sul potenziamento della capacità amministrativa delle autorità doganali. In tale prospettiva sarà effettuata un'analisi costi-benefici di attrezzature di individuazione e della relativa tecnologia per facilitare l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale da parte delle autorità doganali oltre il 2020. Saranno inoltre esaminati metodi che facilitano l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale, inclusi appalti pubblici congiunti.

¹ COM(2010) 2020.

² COM(2004) 373.

- (5) Gli strumenti utilizzati prima del 2014 si sono rivelati adeguati e sono pertanto stati mantenuti. In considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello operativo, sono stati aggiunti strumenti supplementari, quali gruppi di esperti composti da esperti nazionali e dell'Unione, incaricati di svolgere congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di potenziamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano un rafforzamento della capacità amministrativa.
- (6) I sistemi d'informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i sistemi doganali in seno all'Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli nell'ambito del programma. Deve inoltre essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d'informazione in materia doganale costituiti ai sensi della legislazione dell'Unione. Tali modelli devono basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi.
- (7) Il programma deve anche sviluppare le competenze umane grazie a iniziative formative comuni. È necessario che i funzionari delle amministrazioni doganali sviluppino e aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità dell'Unione. Il programma deve risultare fondamentale per rafforzare le capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali e agli operatori economici. A tal fine l'attuale approccio formativo comune dell'Unione, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l'Unione.
- (8) Il programma deve coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx del Consiglio, del xxx, che delinea il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³.

³ *Da completare.*

- (9) Per l'intera durata del programma occorre stabilire una dotazione finanziaria che costituisca il punto di riferimento primario per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
- (10) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010⁴, di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività previste nel programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse devono essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione. Occorre che le azioni contemplate nell'ambito del presente programma garantiscano la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono il funzionamento dell'unione doganale.
- (11) Le misure necessarie all'attuazione finanziaria del presente regolamento devono essere adottate in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx della Commissione, del xxx, che stabilisce le modalità dettagliate di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx (*aggiungere i riferimenti del nuovo regolamento finanziario e dell'atto di esecuzione*).
- (12) È necessario proteggere gli interessi finanziari dell'Unione con misure adeguate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, ove del caso, sanzioni.
- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito alla definizione dei programmi di lavoro annuali. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.

⁴ COM(2010) 700 definitivo

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'istituzione di un programma pluriennale finalizzato a migliorare il funzionamento dell'unione doganale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, che non sono in grado di porre in essere in modo efficace la cooperazione e il coordinamento necessari per l'attuazione del programma, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Dogana 2020 per quanto concerne l'attuazione del programma.
- (16) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (17) Il presente regolamento deve sostituire la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)⁶. Tale decisione va pertanto abrogata,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁶ GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale “Dogana 2020” (“il programma”), destinato a sostenere il funzionamento dell’unione doganale.
2. Il programma riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “autorità doganali”: le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane;
- (2) “esperti esterni”:
 - a) rappresentanti di autorità governative anche di paesi che non partecipano al programma ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, punti 1 e 2,
 - b) operatori economici e relative organizzazioni,
 - c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.

Articolo 3
Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in tale paragrafo.
2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
 - (1) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;
 - (2) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di approssimazione della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell'Unione. I paesi partner interessati partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Articolo 4
Contributo alle attività del programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 5 bis. Gli esperti sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze riconducibili alle specifiche attività.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivo specifico

1. L'obiettivo generale del programma consiste nel rafforzare il mercato interno tramite un'unione doganale efficiente ed efficace.
2. L'obiettivo specifico del programma consiste nel sostenere il funzionamento dell'unione doganale e nel rafforzarla affinché risponda in modo efficace ed efficiente ai cambiamenti del contesto doganale, in particolare accrescendo l'interazione e le prestazioni delle amministrazioni doganali, al fine di assicurare approcci moderni e armonizzati ai controlli doganali.
3. Il conseguimento di tale obiettivo è valutato sulla base degli indicatori seguenti:
 - (1) la disponibilità della rete comune di comunicazione per i sistemi d'informazione europei;
 - (2) le reazioni dei paesi partecipanti riguardo ai risultati delle azioni del programma

Articolo 5 bis

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

- (1) sostenere la preparazione, l'applicazione coerente e l'attuazione efficace della legislazione e della politica dell'Unione in campo doganale;
- (2) sviluppare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia doganale;

- (3) individuare, sviluppare e applicare le migliori pratiche di lavoro;
- (4) potenziare le capacità e le competenze dei funzionari delle amministrazioni doganali;
- (5) migliorare la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali, le altre autorità competenti e i loro funzionari.

Articolo 6
Settori di attività

I settori di attività del programma sono:

- (1) sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione al fine di rafforzare l'unione doganale sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'uniformità;
- (2) accrescere la competitività delle imprese europee attraverso l'agevolazione degli scambi commerciali legittimi, la riduzione dei costi di adeguamento alle normative e degli oneri amministrativi e la protezione contro la concorrenza sleale;
- (3) coadiuvare le autorità doganali nella tutela dei cittadini, della sicurezza e dell'ambiente;
- (4) assicurare la protezione degli interessi finanziari ed economici dell'Unione europea e degli Stati membri;
- (5) contribuire a un efficace funzionamento delle dogane migliorandone la capacità amministrativa;
- (6) sostenere la lotta contro le frodi e favorire la competitività e la sicurezza tramite la cooperazione con organizzazioni internazionali, paesi terzi, altre autorità governative, operatori economici e le relative organizzazioni.

Capo II

Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi

Articolo 7

Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

- (1) azioni congiunte:
 - (a) seminari e workshop;
 - (b) gruppi di progetto, composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;
 - (c) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e diaria) sono ammissibili nell'ambito del programma;
 - (d) attività di monitoraggio condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari dei paesi partecipanti per analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell'applicare le norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l'adattamento delle norme e dei metodi di lavoro;

- (e) gruppi di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
 - (f) sviluppo di capacità dell'amministrazione doganale e azioni di supporto;
 - (g) studi;
 - (h) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;
 - (i) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5, 5 bis e 6;
- (2) sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato e dei nuovi sistemi d'informazione europei istituiti a norma della legislazione dell'Unione;
 - (3) sviluppo di competenze umane: azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia di dogane.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1. La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, punto 1) è su base volontaria.
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano nominati funzionari con profilo e qualifiche adeguati per partecipare alle azioni congiunte.

3. I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per l'attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che venga fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.
4. La creazione e le modalità di funzionamento ed attuazione dei gruppi di esperti sono oggetto di un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 9

Disposizioni di attuazione specifiche per lo sviluppo di capacità informatiche

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.
2. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi e delle infrastrutture di cui al punto 1 dell'allegato che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione specifiche per lo sviluppo di competenze umane

1. La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, punto 3) [...] è su base volontaria.
- 1 bis Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenuti di comune accordo.

2. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione.
3. I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al programma.

Capo III

Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a [548 080 000] EUR (ai prezzi attuali).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 12

Tipi di intervento

1. La Commissione attua il programma in conformità al regolamento finanziario.
2. Il sostegno finanziario dell'Unione per le attività di cui all'articolo 7 assume la forma di:
 - (1) sovvenzioni;
 - (2) contratti di appalto pubblico;
 - (3) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all'articolo 4.

3. La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà pari al massimo al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondono alle diarie, alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio e ai costi correlati all'organizzazione di eventi. I programmi di lavoro annuali indicano la percentuale di cofinanziamento applicabile laddove le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni.
4. L'allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 13

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁷ nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto che implicino finanziamenti dell'Unione.

Capo IV

Competenze di esecuzione

Articolo 14

Programma di lavoro

1. Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro devono includere le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

2. Nell'elaborare il programma di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell'impostazione comune in materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a revisione periodica ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dalla Commissione.

La Commissione informa regolarmente questo gruppo delle misure relative all'attuazione del programma.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V

Monitoraggio e valutazione

Articolo 16

Monitoraggio delle azioni del programma

La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni per seguire l'attuazione delle azioni intraprese.

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione garantisce una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma per quanto attiene agli aspetti indicati nei paragrafi 2 e 3. I risultati si utilizzano per decidere in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Un valutatore esterno indipendente effettua tali valutazioni.
2. Entro la metà del 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni del programma, sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto europeo del programma. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro la fine del 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sugli aspetti indicati al paragrafo 2 nonché sull'impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.
4. I paesi partecipanti forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle relazioni di valutazione intermedia e finale della Commissione.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 624/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Sistemi d'informazione europei e relative componenti unionali

1. I sistemi d'informazione europei¹ sono i seguenti:
 - (1) rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;
 - (2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione dei repertori e dell'accesso degli utenti;
 - (3) spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);
 - (4) sistemi di movimentazione doganale, in particolare il (nuovo) sistema di transito informatizzato ((N)CTS), l'NCTS TIR per la Russia, il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) e il sistema di controllo delle importazioni (ICS). Le seguenti applicazioni/componenti fungono da supporto per questi sistemi: il sistema per scambiare dati con paesi terzi (SPEED bridge), SPEED Edifact Converter Node (SPEED-ECN), l'applicazione Standard SPEED Test (SSTA), l'applicazione Standard Transit Test (STTA), l'applicazione Transit Test (TTA), i servizi centrali/dati di riferimento (CSRD2), il sistema di servizi centrali/ gestione dell'informazione (CS/MIS);

¹ E gli altri inclusi nel piano strategico pluriennale (MASP) e nei piani successivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione sulla dogana elettronica, GU L 23 del 26.1.2008, pag. 25.

- (5) il sistema comunitario di gestione dei rischi (CRMS), che prevede formulari di informazione sul rischio (RIF) e domini funzionali CPCA concernenti i profili comuni;
- (6) il sistema degli operatori economici (EOS), che comprende EORI, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (Economic Operators Registration and Identification), gli operatori economici autorizzati (AEO), i regolari servizi di spedizione (RSS) e il reciproco riconoscimento con i domini funzionali dei paesi partner. Il servizio web generico è un componente di supporto di questo sistema;
- (7) il sistema tariffario (TARIC3), che è un sistema di dati di riferimento per altre applicazioni come il sistema di gestione delle quote (QUOTA2), il sistema di monitoraggio e di gestione della sorveglianza (SURV2), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBIT13) e l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS2). Le applicazioni Nomenclatura combinata (NC) e Sospensioni gestiscono le informazioni legali con un link diretto al sistema tariffario;
- (8) le applicazioni con finalità di controllo, in particolare il sistema di gestione dei modelli (SMS) e il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP);
- (9) il sistema anticontraffazione e antipirateria (COPIS);
- (10) il sistema di diffusione dei dati (DDS2), che gestisce tutte le informazioni accessibili al pubblico via internet;
- (11) il sistema di informazioni antifrode (AFIS).

2. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono:

(12) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata;

(13) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi;

(14) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.
